

**DELIBERA N. 12/20/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ  
TELERADIO FUTURA NISSA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “T.F.N. - LCN 298”) PER LA  
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA  
NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.  
353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 23/2019 - PROC. 85/19/GG-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

il quale stabilisce che le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» siano sostituite dall' inciso: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

L'Ispezzorato Territoriale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico - soggetto delegato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi in ambito locale in forza dell'accordo di collaborazione con il Comitato Regionale per le comunicazioni Sicilia stipulato in data 20/01/2016 e rinnovato in data 21/02/2019 prot. n. 31071 - ha segnalato con nota prot. n. GMB/2019/38123 del 24 settembre 2019 la violazione da parte della società Teleradio Futura Nissa S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "T.F.N. - LCN 298", delle disposizioni normative contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS in ragione della mancata consegna da parte di quest'ultima delle registrazioni dei programmi irradiati nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 2 settembre 2019 e le ore 24:00 del 8 settembre 2019 con il marchio "T.F.N."

Il Co.Re.Com. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispezzorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 23/2019, del 27 settembre 2019 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Teleradio Futura Nissa S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "T.F.N. - LCN 298", ed ha contestato alla società sopra menzionata, con atto n.23/2019 del 27 settembre 2019 notificato in pari data, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS.

### **2. Deduzioni della società**

La società non ha presentato memorie difensive limitandosi - secondo quanto dichiarato e sottoscritto dall'amministratore della società stessa nel verbale di accertamento redatto nel corso delle verifiche presso la sede dell'emittente - ad affermare che: *"....l'apparato di registrazione in uso, in sostituzione del precedente, guastatosi, era stato prelevato da altro sistema di videosorveglianza dove era stata impostata una password. Tale password non è nota a nessuno fra il personale dell'emittente e ciò ha impedito l'accesso al menù dell'apparato per cui è risultato impossibile non solo il riversaggio dei file, ma anche il poterne visionare e verificare la consistenza."*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.re.com. Sicilia, con nota acquisita al prot. Agcom n. 0461021 del giorno 30 ottobre 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

della società Teleradio Futura Nissa S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*T.F.N. - LCN 298*” per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità ritiene di non accogliere la proposta del Co.re.com. Sicilia. Come noto, la mancata consegna delle registrazioni, precludendo alle istituzioni competenti il controllo sull’emesso televisivo e quindi la verifica di conformità al dettato normativo dell’attività posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo, configura la violazione dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS. Siffatta violazione non trova tuttavia riscontro fattuale in atti, giacché riferita ad un periodo diverso da quello oggetto di contestazione. La contestazione notificata alla parte in data 27 settembre 2019 evidenzia infatti la mancata consegna da parte della società della “*registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00.00.00 del giorno 20/05/2019 alle ore 24.00.00 del giorno 26/06/2019*”, un intervallo temporale insolitamente lungo (38 gg) e diverso da quello indicato nella relazione resa in atti dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico – peraltro non allegata alla contestazione – che si riferisce al tentativo, non riuscito, di acquisire in sede ispettiva da parte di quest’ultimo “*i palinsesti messi in onda dal giorno 02-09-2019 al giorno 08-09-2019 a marchio T.F.N.*” Secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, costituisce onere del soggetto procedente che esercita il potere sanzionatorio quello di fornire, nella previa contestazione dell’addebito, l’indicazione degli elementi di fatto che consentano di evidenziare il significato univoco dell’addebito stesso; tale necessaria contestazione deve pertanto esprimersi nell’attribuzione di fatti precisi dai quali derivare la responsabilità del soggetto al fine di consentire a quest’ultimo una idonea e piena difesa (Cass. 1261/2000). Nel caso in cui sia stato indicato erroneamente il periodo in cui sarebbe stato commesso il fatto addebitato “*non rileva una negligenza trascurabile, ma assume un valore decisivo poiché pregiudica il diritto alla prova spettante all’incolpato*” (Cass. 15006/2013).

RITENUTA, pertanto, l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria derivante dall’imprecisa contestazione del fatto nei confronti della società Teleradio Futura Nissa S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*T.F.N. - LCN 298*” per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Teleradio Futura Nissa S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*T.F.N. - LCN 298*”, con sede in Caltanissetta (CL), Via San Giuliano n.48, per le motivazioni di cui in premessa.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*  
Nicola Sansalone